Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 176

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 27 luglio 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 176 DEL 27 LUGLIO 1985:

MINISTERO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Dichiarazioni di notevole interesse pubblico riguardanti comuni della regione Lazio.

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 17 luglio 1985.

Elevazione a lire 3.000 miliardi dell'importo massimo dell'emissione dei certificati di credito del Tesoro quinquennali con godimento 15 luglio 1985.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto 5 luglio 1985, n. 316023/66-AU-86, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1985, registro n. 23 Tesoro, foglio n. 99, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro della durata di cinque anni, con godimento 15 luglio 1985, fino all'importo massimo di lire 2.000 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, elevare l'importo massimo dell'emissione dei predetti certificati da lire 2.000 miliardi a lire 3.000 miliardi;

Decreta:

Art. 1.

L'importo massimo dei certificati di credito del Tesoro della durata di cinque anni, con godimento 15 luglio 1985, emessi con decreto ministeriale 5 luglio 1985, n. 316023/66-AU-86, meglio specificato nelle premesse, è elevato da lire 2.000 miliardi a lire 3.000 miliardi.

Art. 2.

Il 18 luglio 1985 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la tesoreria provinciale dello Stato - sezione di Roma il controvalore dell'ulteriore importo di nominali lire 1.000 miliardi di cui al precedente art. 1, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 8 del citato decreto 5 luglio 1985; la predetta sezione di tesoreria procederà all'emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo decimo, cap. 5100.

Art. 3.

Restano ferme tutte le altre disposizioni di cui al ripetuto decreto ministeriale 5 luglio 1985.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1985
Registro n. 24 Tesoro, foglio n. 334

(4051)

DECRETO 19 luglio 1985.

Emissione di certificati di credito del Tesoro, decennali, con godimento 1° agosto 1985.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 888, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1985;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 3.000 miliardi, della durata di dieci anni, con godimento 1° agosto 1985, al prezzo di emissione di L. 97,50 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

Il tasso di interesse annuale relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° agosto 1986, è pari al 14,60 per cento.

Il tasso di interesse annuale per le cedole successive verrà determinato aggiungendo 75 centesimi di punto alla media aritmetica dei tassi di rendimento annuale dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a dodici mesi, relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di maggio e giugno precedenti la data di godimento delle cedole stesse.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso di rendimento annuale è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT annuali divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra 365 e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT stessi.

Il prezzo d'asta per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma è pari:

a) in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

b) in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra i prezzi delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie ed il prezzo di aggiudicazione delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile.

I tassi di interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

In sede di sottoscrizione la richiesta di titoli del taglio di lire 1 milione e ammessa limitatamente alla frazione di capitale nominale inferiore a lire 5 milioni.

Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate annuali posticipate al 1° agosto di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° agosto 1986 e l'ultima il 1° agosto 1995.

Gli interessi annuali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° agosto 1995.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio il 1° agosto 1985 e termineranno il giorno 5 dello stesso mese, salvo chiusura anticipata e con riserva di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare delle sottoscrizioni raccolte risulti superiore all'importo massimo indicato nell'art. 1.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di collocamento saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 dicembre 1982 come risulta modificata dalle convenzioni stipulate in data 14 gennaio 1984 e 31 ottobre 1984, con la quale è stato convenuto che la Banca stessa può:

assumere l'intera emissione, salvo restituire, al termine delle operazioni di collocamento, i certificati che non risultinò collocati e la provvigione appresso indicata;

avvalersi di aziende e istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale di cui all'art. 1, una provvigione di collocamento dell'1%.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto od in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Entro il 5 agosto 1985, la Banca d'Italia provvederà a versare in un deposito provvisorio, in contanti, da costituire a nome della Direzione generale del tesoro presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore di nominali lire 3.000 miliardi dei certificati, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7, con bonifico di tre giorni di interesse.

In relazione a quanto previsto dall'art. 7, al termine delle operazioni di collocamento la predetta sezione di tesoreria procederà all'estinzione del deposito provvisorio in contanti contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione della somma restante alla Banca d'Italia.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da dieci cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso dalle seguenti legende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1985-1995 » « EMISSIONE 1° AGOSTO 1985 ».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1985-1995 » « EMISSIONE 1° AGOSTO 1985 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice ABI; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1985-1995 » « EMISSIONE 1° AGOSTO 1985 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violacco;

taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;

taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva, mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;

taglio da lire 5.000.000: in mattone;

taglio da lire 10.000.000: in azzurro;

taglio da lire 50.000.000: in celeste;

taglio da lire 100.000.000: in verde;

taglio da lire 500.000.000: in rosa;

taglio da lire 1.000.000.000: in giallo;

taglio da lire 10.000.000.000: in violetto.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1986 al 1995, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1995, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *luglio* 1985
Registro n. 25 *Tesoro, foglio n.* 222

(4052)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 19 giugno 1985.

Approvazione dell'elevazione dei limiti della prima fascia di prestazione per il calcolo dei premi delle polizze Moneta Forte e Fondo INA e di condizioni speciali di polizza da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita già approvate, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 29 dicembre 1984 dell'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione ad elevare il limite della prima fascia di prestazioni, ai fini della determinazione dei premi annui, relativa alle tariffe di assicurazione a prestazione indicizzata secondo le variazioni del costo della vita e relativa alle tariffe a prestazione agganciata ai rendimenti del Fondo INA, già approvate, nonché l'approvazione di condizioni speciali di polizza relative alla ipotesi della stabilizzazione del premio di tariffa per l'assicurazione sulla vita a prestazione indicizzata, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la nota in data 25 marzo 1985, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la sottoindicata elevazione dei limiti della prima fascia di prestazioni, ai fini della determinazione dei premi annui, relativamente alle tariffe di assicurazione a prestazione indicizzata secondo le variazioni del costo della vita e alle tariffe a prestazione agganciata ai rendimenti del Fondo INA, già approvate, nonché le seguenti condizioni speciali di polizza nella ipotesi di stabilizzazione del premio di tariffa per l'assicurazione sulla vita a prestazione indicizzata, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA, con sede in Roma:

a) tariffa 3/C - assicurazione mista a prestazione indicizzata a premio annuo costante (decreto ministeriale 11 dicembre 1981) e tariffa 3/FC - assicurazione mista a prestazione rivalutabile legata ai rendimenti della gestione del Fondo INA a premio annuo costante (decreto ministeriale 12 agosto 1982): elevazione da L. 5.000.000 a L. 10.000.000;

b) tariffe 3/N e 3/S - assicurazioni miste a prestazione indicizzata a premio annuo crescente (decreto ministeriale 20 aprile 1982) e tariffa 3/FP - assicurazione mista a prestazione rivalutabile legata ai rendimenti della gestione del Fondo INA a premio annuo crescente (decreto ministeriale 12 agosto 1982): elevazione da L. 5.000.000 a L. 7.000.000;

c) tariffe 9/N e 9/S - assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione a prestazione indicizzata a premio annuo crescente (decreto ministeriale 20 aprile 1982): elevazione da L. 600.000 a L. 720.000;

d) condizioni speciali di polizza regolanti la « stabilizzazione » del premio da applicare alla sopraindicata tariffa 3/N in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 20 aprile 1982;

e) condizioni speciali di polizza regolanti la « stabilizzazione » del premio della sopraindicata tariffa 3/S in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 20 aprile 1982;

f) condizioni speciali di polizza regolanti la « stabilizzazione » del premio della sopraindicata tariffa 9/S in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 20 aprile 1982;

g) condizioni speciali di polizza regolanti la « stabilizzazione » del premio della sopraindicata tariffa 9/N in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 20 aprile 1982.

Roma, addì 19 giugno 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

(3828)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 3 giugno 1985.

Impegno della somma complessiva di lire 8,5 miliardi a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 352, recante norme per l'attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 268 del 28 aprile 1975 (anno finanziario 1985).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/70, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 352, recante norme per l'attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 268 del 28 aprile 1975;

Vista la legge di bilancio n. 888/84, per l'esercizio 1985;

Vista la delibera CIPE 6 marzo 1985, con la quale, fra l'altro, si ripartisce, fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la disponibilità complessiva di lire 8,5 miliardi, a titolo di annualità 1985 dei

limiti d'impegno — ex art. 15, lettera *c*), della legge n. 352 del 1976 — dal 1976 al 1980, per le finalità ex art. 10, lettera *a*), della sopracitata legge n. 352/76;

Decreta:

Art. 1.

La disponibilità complessiva di lire 8,5 miliardi, corrispondente alle annualità 1985 dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980, di cui all'art. 15, lettera *c*), della legge n. 352/76, è impegnata, a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

	Importi (in migliaia)
Trento	121.125
Bolzano	136.850
Piemonte	585.358
Valle d'Aosta	135.422
Lombardia	432.344
Veneto	341.537
Friuli-Venezia Giulia	148.304
Liguria	182.237
Emilia-Romagna	428.573
Umbria	192.606
Marche	209.841
Toscana	408.103
Lazio	345.450
Abruzzo	412.590
Molise	217.260
Campania	481.440
Puglia	443.700
Basilicata	474.300
Calabria	578.340
Sicilia	669.120
Sardegna	1.555.500
Totale	8.500.000

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1985.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1985

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *giugno* 1985
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 344

(3868)

DECRETO 3 giugno 1985.

Impegno della somma di lire 3 miliardi a favore della regione Marche ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 261, che reca un ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni colpiti da varie calamità naturali (anno finanziario 1985).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 261, che reca un ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni colpiti da varie calamità naturali;

Vista la legge di bilancio n. 888/84, per l'esercizio 1985;

Vista la delibera CIPE 6 marzo 1985 con la quale, fra l'altro, viene assegnata, per l'anno 1985, la somma di lire 3 miliardi alla regione Marche, per le finalità di cui alla sopracitata legge n. 261/76;

Decreta:

Art. 1.

A favore della regione Marche è impegnata la somma di lire 3 miliardi, per l'esercizio 1985, per le finalità di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 261.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1985.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1985

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *giugno* 1985
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 341

(3865)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 26 luglio 1985.

Impiego di caseinati alimentari negli insaccati, nei prosciutti cotti e nelle spalle cotte.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, articolo 55;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1965 e successive modificazioni, relativo alla disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari;

Vista la direttiva CEE n. 83/417 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a talune lattoproteine (caseine e caseinati) destinate alla alimentazione umana;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, concernente l'attuazione della direttiva CEE n. 79/112 relativa ai prodotti alimentari destinati al consumatore finale ed alla relativa pubblicità;

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1938 concernente l'impiego di latte in polvere magro nelle carni insaccate;

Ravvisata l'opportunità di consentire anche in Italia, come già avviene in altri Paesi esteri e comunitari, l'impiego in determinati prodotti carnei di proteine lattiche (caseinati) per le loro specifiche proprietà capaci di migliorare nei prodotti suddetti la coesione tra massa muscolare e tessuto grasso nonché di consentire negli insaccati cotti un trattamento termico più spinto utile sotto il profilo igienico-sanitario;

Ritenuto necessario subordinare l'utilizzazione di dette proteine lattiche all'osservanza di determinate condizioni di impiego;

Visto il parere espresso al riguardo dal Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

E' consentito l'impiego negli insaccati, nei prosciutti cotti e nelle spalle cotte di caseinati alimentari di sodio e di potassio rispondenti ai requisiti di produzione, di composizione e di purezza previsti dalla direttiva del Consiglio n. 83/417/CEE del 25 luglio 1983 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a talune lattoproteine (caseine e caseinati) destinate all'alimentazione umana.

Art. 2.

I caseinati di cui al precedente articolo possono essere impiegati:

1) negli insaccati, in alternativa alla polvere di latte magro autorizzata con decreto ministeriale 10 agosto 1938, alla dose massima del 2% dell'impasto;

2) nelle spalle cotte e nei prosciutti cotti, da soli o in associazione con polifosfati, alla dose massima del 2% del prodotto carneo; nel caso di impiego contemporaneo di caseinati e di polifosfati, la quantità di questi ultimi dovrà essere ridotta di almeno il 50% rispetto a quella massima consentita ai sensi del decreto ministeriale 31 marzo 1965.

Art. 3.

Sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti carnei indicati all'art. 1 del presente decreto destinati al consumatore finale deve essere fatta menzione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, della presenza dei caseinati fra gli ingredienti.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 26 luglio 1985

Il Ministro: DEGAN

(4101)

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 19 giugno 1985.

Certificazione delle operazioni di approvazione e di revisione delle bombole per gas.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 10 luglio 1970, n. 579;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1971 che estende al trasporto su strade le norme approvate con decreto ministeriale 12 settembre 1925 e successive serie di norme integrative, per i recipienti destinati al trasporto per ferrovia dei gas compressi, liquefatti o disciolti;

Visto l'art. 20 del citato decreto ministeriale 12 settembre 1925 e successive serie di norme integrative, con il quale viene disciplinato il rilascio dei certificati cumulativi di approvazione e revisione ai recipienti di capacità non superiore a 1000 litri destinati al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti;

Ritenuta l'opportunità di consentire il rilascio della prescritta certificazione di approvazione e di revisione mediante l'impiego di tabulati meccanografici onde conseguire un più preciso e rapido adempimento delle norme in vigore, reso possibile dalle moderne attrezzature;

Sentito al riguardo il parere del Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari - Divisione X, espresso con la nota n. 312683/84 in data 20 febbraio 1985;

Decreta:

Art. 1.

I certificati cumulativi di approvazione e di revisione dei recipienti di capacità non superiore a 1000 litri destinati al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti di cui ai modelli n. MC 936/A, n. MC 937 e n. MC 938/A possono essere redatti su tabulato meccanografico, ferma restando ogni altra condizione o modalità di rilascio.

In particolare, rimangono inalterati:

il testo;

l'elencazione in colonna delle matricole dei recipienti e dei relativi dati;

il numero e la destinazione delle copie dei certificati.

Su ogni certificato redatto su tabulato meccanografico devono essere riportati in testa:

la denominazione completa dell'ufficio di appartenenza del tecnico incaricato;

la qualifica, il cognome e nome del tecnico incaricato;

la località e la data dell'operazione.

La firma, in calce al certificato, deve essere affiancata dal timbro dell'ufficio.

Art. 2.

Chiunque abbia interesse ad avvalersi della facoltà prevista nel precedente art. 1 deve sottoporre lo schema dei certificati redatto su tabulato meccanografico all'approvazione della Direzione generale M.C.T.C.

Art. 3.

Ciascun tabulato meccanografico deve essere relativo ad un solo certificato.

L'imposta di bollo cui deve essere assoggettato ogni certificato rilasciato su tabulato meccanografico è stabilita in L. 3.000 per ogni 100 linee o frazione di 100 linee effettivamente utilizzate.

Roma, addì 19 giugno 1985

Il Ministro: SIGNORILE

(4031)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 27 febbraio 1985, n. **366**.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di culto e religione denominata « Oasi di San Gerardo - Anna, Luigia ed Enrico Caprotti », in Monza, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 366. Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione di culto e religione denominata « Oasi di San Gerardo - Anna, Luigia ed Enrico Caprotti », in Monza (Milano). La fondazione stessa viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione, consistente in un complesso immobiliare sito in Monza, via S. Gerardo de' Tintori n. 8, descritto nella perizia giurata 24-25 giugno 1981 dell'ing. Pino Galimberti e valutato in lire 330.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Milano, disposta dalla « Società per azioni Tipografica sociale », in Monza, con atto pubblico 6 dicembre 1980, n. 9715 di repertorio, a rogito dott.ssa Antonietta Muggione, notaio in Monza.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1985
Registro n. 27 *Interno, foglio n.* 234

DECRETO 27 febbraio 1985, n. **367**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del « Sacro Cuore », in Busto Arsizio, riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale omonima ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 367. Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Milano 24 marzo 1983, integrato con due dichiarazioni dell'11 luglio e del 12 ottobre 1983, relativo alla erezione della parrocchia del « Sacro Cuore », in Busto Arsizio (Varese). Viene, altresì, riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale omonima. La chiesa viene, inoltre, autorizzata ad accettare la donazione, consistente in un complesso immobiliare sito in comune di Busto Arsizio, costituito dal sacro edificio e due fabbricati adiacenti adibiti a sacrestia e uffici per attività pastorali, con annessa area di circa mq 900, il tutto descritto nella perizia giurata 19 marzo 1983 dell'arch. Luigi Ciapparella e valutato in L. 1.100.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Varese, disposta dal « Collegio serafico missionario di S. Maria degli Angeli », in Rodengo Saiano (Brescia), con atto pubblico 21 marzo 1983, n. 486264 di repertorio, a rogito dott. Giovanni Lainati, notaio in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1985
Registro n. 27 *Interno, foglio n.* 230

DECRETO 27 febbraio 1985, n. **368**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del « Salvatore », in Castellana Grotte.

N. 368. Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Conversano 11 febbraio 1981, integrato con due dichiarazioni datate 18 settembre 1982 e 15 maggio 1984, relativo alla erezione della parrocchia del « Salvatore », in Castellana Grotte (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1985
Registro n. 27 *Interno, foglio n.* 229

DECRETO 27 febbraio 1985, n. **369**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della « Sacra Famiglia », in Pisa.

N. 369. Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Pisa 29 giugno 1983, integrato con dichiarazione 7 agosto 1984, relativo alla erezione della parrocchia della « Sacra Famiglia », in località Pisa Nova del comune di Pisa.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1985
Registro n. 27 *Interno, foglio n.* 233

DECRETO 27 febbraio 1985, n. **370.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del « Sacro Volto », in Milano, riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale omonima ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 370. Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Milano 6 giugno 1982, integrato con quattro dichiarazioni, la prima del 31 agosto 1982, la seconda e la terza del 13 febbraio 1984 e la quarta del 16 luglio dello stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia del « Sacro Volto », in Milano. Viene, altresì, riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale omonima. La chiesa viene, inoltre, autorizzata ad accettare la donazione, consistente: in un complesso immobiliare, sito in comune di Milano, costituito da diversi fabbricati in via Borsieri numeri 16 e 18 e via Sebenico numeri 31 e 39; in un complesso immobiliare sito in comune di Massa (Massa Carrara), località Marina di Massa, costituito da quattro fabbricati e annesso terreno, con striscia di terreno a stradella e area staccata adibita a verde pubblico; in un appezzamento di terreno, sito in comune di Ponte di Legno (Brescia), su cui insiste un fabbricato; il tutto descritto nelle tre perizie giurate tutte datate 7 settembre 1982 del geom. Francesco Spiga e valutato complessivamente in L. 2.160.000.000 dagli uffici tecnici erariali di Milano, Massa Carrara e Brescia, disposta dalla società « La Provvidenziale S.r.l. », in Milano, con atto pubblico 3 maggio 1982, n. 2721 di repertorio, a rogito dott. Cesare Bignami, notaio in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1985
Registro n. 27 *Interno, foglio n.* 232

DECRETO 27 febbraio 1985, n. **371.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Giuseppe », in Cisternino.

N. 371. Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Monopoli 7 ottobre 1980, integrato con tre dichiarazioni, le prime due del 10 febbraio 1984 e la terza del 30 maggio stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia di « S. Giuseppe », in Cisternino (Brindisi).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1985
Registro n. 27 *Interno, foglio n.* 231

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di officine farmaceutiche

Con decreto ministeriale n. 6774 in data 14 maggio 1985 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione a produrre autovaccini nel laboratorio d'analisi dell'ospedale civile « G. Mazzini » di Teramo (ora unità locale socio sanitaria) di Teramo.

Con decreto ministeriale n. 6765 in data 13 maggio 1985 è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, l'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Venospital S.p.a., sita in Bologna, via dell'Oro, 8.

Con decreto ministeriale n. 6757 in data 15 giugno 1985 è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica della ditta Roussel Maestretti S.p.a., sita in Milano, viale Gran Sasso, 18.

Con decreto ministeriale n. 6756 in data 15 giugno 1985 è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica della ditta Scharper S.p.a., sita in Rodano (Milano), via Giovanni XXIII.

Con decreto ministeriale n. 6782 in data 15 giugno 1985 è stata revocata l'autorizzazione a produrre autovaccini ed estratti desensibilizzanti nell'officina farmaceutica della ditta Istituto clinica medica generale e terapia medica dell'Università di Bologna, sita in Bologna, via Massarenti, 9.

Con decreto ministeriale n. 6785 in data 15 giugno 1985 è stata revocata l'autorizzazione a produrre autovaccini nell'officina farmaceutica della ditta Istituto biologia patologica e biochimica diagnostica, sita in Brescia, piazzale Ospedale, 1.

Con decreto ministeriale n. 6787 in data 15 giugno 1985 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione a produrre prodotti opoterapici, materie prime e prodotti chimici di sintesi usati in medicina nell'officina farmaceutica della ditta Parke Davis S.p.a., sita in Casatenovo (Como), via Don G. Rossi, 2.

Con decreto ministeriale n. 6716 in data 15 giugno 1985 è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre meterie prime biologiche limitatamente a crioprecipitati, albumina umana e immunoglobuline normali e iperimmuni nell'officina farmaceutica della ditta Aima-Derivati S.p.a., sita in Cittaducale (Rieti).

Con decreto ministeriale n. 6715 in data 15 giugno 1985 è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre preparati galenici e prodotti chimici da usare in medicina nell'officina farmaceutica della ditta Istituto sierovaccinogeno italiano S.p.a., sita in San'Antimo (Napoli), strada statale n. 7-*bis* km 19,5.

Con decreto ministeriale n. 6784 in data 19 giugno 1985 è stata revocata l'autorizzazione a produrre prodotti chimici da usare in medicina nell'officina farmaceutica della ditta Cutolo metallorganica S.p.a., sita in Casoria (Napoli), via Provinciale Padula.

Con decreto ministeriale n. 6794 in data 19 giugno 1985 è stata revocata l'autorizzazione a produrre autovaccini nel laboratorio di analisi degli Ospedali riuniti di Venezia U.S.L. n. 16, sita in Venezia, piazzale Roma.

Con decreto ministeriale n. 6793 in data 19 giugno 1985 è stata revocata l'autorizzazione a produrre autovaccini nel laboratorio di analisi dell'Ospedale civile Vittorio Veneto (Treviso), sita in Pieve di Soligo (Treviso).

Con decreto ministeriale n. 6763 in data 22 giugno 1985 è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica della ditta Aesculapius farmaceutici, sita in Nichelino (Torino), via San Martino della Battaglia n. 40.

(3980)

MINISTERO DEL TESORO

N. 142

Corso dei cambi del 23 luglio 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1907,800	1907,800	1907,70	1907,800	—	1907,80	1907,800	1907,800	1907,800	—
Marco germanico	669 —	669 —	669,75	669 —	—	669,10	669,200	669 —	669 —	—
Franco francese	220,060	220,060	220,50	220,060	—	220,18	220,300	220,060	220,060	—
Fiorino olandese	594,780	594,780	595 —	594,780	—	595,06	595,350	594,780	594,780	—
Franco belga	33,255	33,255	33,35	33,255	—	33,26	33,280	33,255	33,255	—
Lira sterlina	2702,800	2702,800	2704 —	2702,800	—	2703,15	2703,500	2702,800	2702,800	—
Lira irlandese	2097,30	2097,30	2100 —	2097,30	—	2099,02	2100,75	2097,30	2097,30	—
Corona danese	186,450	186,450	186,30	186,450	—	189,07	186,300	186,450	186,450	—
Dracma	14,830	14,830	14,60	14,830	—	—	14,640	14,830	14,830	—
E.C.U.	1503 —	1503 —	1505 —	1503 —	—	1503,30	1503,600	1503 —	1503 —	—
Dollaro canadese	1417,700	1417,700	1418 —	1417,700	—	1417,72	1417,750	1417,700	1417,700	—
Yen giapponese	8,016	8,016	8,04	8,016	—	8,01	8,016	8,016	8,016	—
Franco svizzero	814,900	814,900	816 —	814,900	—	815,20	815,500	814,900	814,900	—
Scellino austriaco	95,248	95,248	95,30	95,248	—	95,24	95,250	95,248	95,248	—
Corona norvegese	230,160	230,160	230 —	230,160	—	230,22	230,290	230,160	230,160	—
Corona svedese	228,590	228,590	228,50	228,590	—	228,54	228,500	228,590	228,590	—
FIM	319,530	319,530	319,50	319,530	—	319,56	319,600	319,530	319,530	—
Escudo portoghese	11,350	11,350	11,40	11,350	—	11,39	11,440	11,350	11,350	—
Peseta spagnola	11,534	11,534	11,53	11,534	—	11,53	11,530	11,534	11,534	—

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 luglio 1985

Dollaro USA	1907,800	Lira irlandese	2099,025	Scellino austriaco	95,249
Marco germanico	669,100	Corona danese	186,375	Corona norvegese	230,225
Franco francese	220,180	Dracma	14,735	Corona svedese	228,545
Fiorino olandese	595,065	E.C.U.	1503,300	FIM	319,565
Franco belga	33,267	Dollaro canadese	1417,725	Escudo portoghese	11,395
Lira sterlina	2703,150	Yen giapponese	8,016	Peseta spagnola	11,532
		Franco svizzero	815,200		

Media dei titoli del 23 luglio 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	59,350
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971-86 .	93,750
» 6 % » » 1972-87 .	92 —
» 9 % » » 1975-90 .	90,350
» 9 % » » 1976-91 .	90,875
» 10 % » » 1977-92 .	91,150
» 12 % (Beni Esteri 1980) . .	93,350
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	83,600
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16 % .	101,100
» » » 1-6-1981/86 16 % .	106,900
» » » TR 2,5 % 1983/93 .	91,450
» » » Ind. ENI 1-8-1988 .	103,300
» » » » EFIM 1-8-1988	103,500
» » » » 1- 1-1982/86	100,825
» » » » 1- 3-1982/86	101,450
» » » » 1- 5-1982/86	100,825
» » » » 1- 6-1982/86	100,250
» » » » 1- 7-1982/86	101,825
» » » » 1- 8-1982/86	101,700
» » » » 1- 9-1982/86	101 —
» » » » 1-10-1982/86	101,450
» » » » 1-11-1982/86	101,200
» » » » 1-12-1982/86	101,250
» » » » 1- 7-1983/86	100,350
» » » » 1- 8-1983/86	100,500
» » » » 1- 9-1983/86	100,050
» » » » 1-10-1983/86	100,150
» » » » 1- 1-1983/87	102,450
» » » » 1- 2-1983/87	102,300
» » » » 1- 3-1983/87	102,050
» » » » 1- 4-1983/87	101,600
» » » » 1- 5-1983/87	101,700
» » » » 1- 6-1983/87	100,425
» » » » 1-11-1983/87	100,700
» » » » 1-12-1983/87	100,700

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1983/88	103,150
» » » » 1- 8-1983/88	102,925
» » » » 1- 9-1983/88	102,700
» » » » 1-10-1983/88	102,350
» » » » 1-11-1983/88	103,900
» » » » 1- 1-1984/88	101,200
» » » » 1- 2-1984/88	100,500
» » » » 1- 3-1984/88	100,225
» » » » 1- 4-1984/88	100 —
» » » » 1- 5-1984/88	100,100
» » » » 1- 6-1984/88	100,500
» » » » 1-12-1983/90	103,950
» » » » 1- 1-1984/91	104,200
» » » » 1- 2-1984/91	104,100
» » » » 1- 3-1984/91	102,100
» » » » 1- 4-1984/91	101,900
» » » » 1- 5-1984/91	101,950
» » » » 1- 6-1984/91	102,075
» » » » 1- 7-1984/91	101,850
» » » » 1- 8-1984/91	101,575
» » » » 1- 9-1984/91	101,250
» » » » 1-10-1984/91	101 —
» » » » 1-11-1984/91	101 —
» » » » 1-12-1984/91	100,350
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1-10-1985 .	100,200
» » » 16 % 1- 1-1986 . .	100,725
» » » 14 % 1- 4-1986 .	99,975
» » » 13,50 % 1- 7-1986 .	100 —
» » » 13,50 % 1-10-1986 .	99,925
» » » 12,50 % 1- 1-1987 .	98,475
» » Nov. 12 % 1-10-1987 . . .	97,600
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	112,500
» » » » 22-11-1982/89 13 %	108,750
» » » » 1983/90 11,50%	106,200
» » » » 1984/91 11,25%	106,200
» » » » 1984/92 10,50%	103,450

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DEL TESORO

Autorizzazione alla sezione autonoma di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro ad estendere la competenza territoriale all'intero territorio nazionale.

Con decreto ministeriale 10 luglio 1985 la sezione autonoma di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro, in Roma, è stata autorizzata ad estendere la propria competenza territoriale, per le operazioni di credito fondiario, all'intero territorio nazionale.

(4071)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati dalla S.n.c. SIMES - EBOS di Selvazzano Dentro.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 14 novembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.n.c. SIMES - EBOS di Selvazzano Dentro (Padova) il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione fino al 18 agosto 1984.

(4072)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI

Facoltà di economia e commercio:
diritto bancario.

Facoltà di scienze politiche:
relazioni e sistemi economici internazionali.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di medicina e chirurgia:
farmacologia;
clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (biennale);
igiene ed odontoiatria preventiva e sociale con epidemiologia (semestrale).

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di medicina e chirurgia:
ginecologia ed ostetricia.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di scienze politiche:
storia delle relazioni internazionali.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di farmacia:
chimica farmaceutica applicata.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di medicina e chirurgia:
patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di scienze politiche:
sociologia economica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4055)

Vacanza di cinque posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, da coprire mediante trasferimento, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della seconda Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della seconda Università di Roma sono vacanti le seguenti discipline (ruolo professori seconda fascia):

teoria delle funzioni;
meccanica superiore;
fisica matematica;
teoria dell'ottimizzazione;
fisica dei metalli,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle discipline anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4056)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo, relativo al mese di giugno 1985, per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1985, agli effetti predetti, risulta pari a più 142,3.

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di giugno 1985 rispetto a giugno 1984 risulta pari a più 8,7 (ottovirgolasette).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di giugno 1985 rispetto a giugno 1983 risulta pari a più 20,9 (ventivirgolanove).

(4114)

CONCORSI ED ESAMI

FONDAZIONE « CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA » DI SAN GIOVANNI ROTONDO

Concorsi a posti di personale sanitario e tecnico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di gastroenterologia;
un posto di aiuto di radiologia;
due posti di assistente di gastroenterologia;
due posti di assistente di oculistica;
due posti di assistente di otorinolaringoiatria;
quattro posti di assistente di radiologia;
due posti di assistente di nefrologia;
due posti di assistente di cardiologia;
un posto di assistente di anatomia ed istologia patologica, tutti a tempo pieno;
quattro posti di idraulico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in San Giovanni Rotondo (Foggia).

(4061)

REGIONE TOSCANA

Concorso a due posti di ausiliario socio-sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 17

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di ausiliario socio-sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Castelfranco di Sotto (Pisa).

(4020)

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di vigilanza ed ispezione presso l'unità sanitaria locale n. 28

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di operatore professionale collaboratore - personale di vigilanza ed ispezione, in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di perito industriale ad indirizzo di chimica industriale o industria tintoria;
diploma di perito agrario;
diploma di geometra;

un posto di operatore professionale collaboratore - personale di vigilanza ed ispezione, in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di perito industriale ad indirizzo di elettrotecnica o industrie metalmeccaniche;
diploma di perito agrario;
diploma di geometra.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Ponte S. Pietro (Bergamo).

(4029)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 174 del 25 luglio 1985, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare: Concorsi pubblici, per esami, a tre posti di collaboratore e a sette posti di operatore tecnico.

Azienda municipale centrale del latte di Monza: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione del capo ufficio di amministrazione e contabilità.

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO
◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA
◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3
◇ **POTENZA**
Edicola PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA
◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
Piazza Roma, 4
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ:**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA
◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE:**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA:**
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA
◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via Luigi Aragona, 49/A
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE
◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO:**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA:**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

MOLISE
◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE
◇ **ALESSANDRIA:**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **CUNEO:**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE:**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA
◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto, 111
◇ **CATANIA:**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO:**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Bon Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 18

TOSCANA
◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA:**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA CARRARA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO ADIGE
◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA
◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO
◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria ALL'ACCADEMIA
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA:**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

CALABRIA
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA
◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

LAZIO
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

MARCHE
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

PIEMONTE
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via V. Emanuele, 19
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

SARDEGNA
◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari

UMBRIA
◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Cerutì, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 86.000
	semestrale	L. 48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 119.000
	semestrale	L. 66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 114.000
	semestrale	L. 63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali*:	
	annuale	L. 101.000
	semestrale	L. 56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 195.000
	semestrale	L. 110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 77.000
Abbonamento semestrale	L. 42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221